

Collocamento mirato - Jobs Act – Principali novità

Il decreto legislativo n. 151 del 2015 al Titolo I, Capo I, agli articoli da 1 a 13, apporta alcune modifiche in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità.

Art. 1

Una prima novità si riscontra già nell'art. 1 del decreto legislativo in cui è prevista la definizione entro 180 gg, con uno o più decreti del Ministero del Lavoro, di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, sulla base di alcuni principi tra cui, ad esempio:

- l'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare (lettera d);
- la promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'Inail per le persone con disabilità da lavoro (lettera e).

Art. 2

All'art. 2 del decreto si prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della legge n. 68/1999 anche alle persone che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 1, comma 1, legge 12 giugno 1984, n. 222 (ossia le persone la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo).

Art. 3

All'art. 3 del decreto, a decorrere dal 1.1.2017, viene soppressa la previsione secondo cui l'obbligo di assunzione per i datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 lavoratori, scatta solo in caso di nuove assunzioni.

Allo stesso modo, viene soppressa, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, la disposizione secondo cui l'obbligo insorge solo in caso di nuova assunzione anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione (modifica del comma 3, art. 3, legge n. 68/1999).

Art. 4

Il provvedimento introduce la possibilità di computare nella quota di riserva anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, ma non assunti tramite il collocamento mirato, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 % o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915) o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 % (modifica dell'art. 4, legge n. 68/1999). Si tratta di un principio già espresso nella prassi amministrativa (Min. Lav., Circ. n. 66/2001).

Art. 5

Il legislatore apporta, poi, una modifica rilevante alla disciplina che in precedenza consentiva di escludere dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, comma 2, ultima parte, L. n. 68/1999, *ante riforma*).

In base all'interpretazione del Ministero del Lavoro (Decreto Direttoriale 17 settembre 2013 n. 345, Nota MLPS 12 dicembre 2013 - Prot.39/0016522, allegati tecnici al decreto – All. B -, FAQ, precisazioni dirette a Confindustria - Risposta Ministero lavoro del 16.7.2014), la norma (introdotta nel 2011) riguardava un'ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale.

L'art. 5 del decreto legislativo in esame, invece, qualifica la fattispecie con una disposizione sostitutiva della precedente e non interpretativa, quindi non retroattiva, come ipotesi di esonero. Quindi, i datori di lavoro, nelle lavorazioni sopra richiamate, possono autocertificare l'esonero relativamente a tutti questi addetti e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili di cui all'art. 13, L. n. 68/1999.

La disposizione rinvia, poi, ad un apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) con cui verranno stabilite le modalità di versamento dei contributi suindicati.

Art. 6

Il provvedimento introduce alcune modifiche rispetto alle modalità delle assunzioni previste dalla L. n. 68/1999.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono le persone con disabilità mediante richiesta nominativa, senza più limiti in termini percentuali, oppure mediante la stipula di convenzioni di cui all'art. 11, L. n. 68/1999.

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

Viene eliminata, rispetto allo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, la possibilità per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici di assumere i lavoratori con disabilità mediante l'assunzione diretta.

Il decreto prevede, altresì, che in caso di mancata assunzione mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui decorre l'obbligo di assunzione, gli uffici competenti procedono all'avviamento delle persone con disabilità secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici potranno procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (modifica dell'art. 7, legge n. 68/1999).

Art. 7

Per le persone con disabilità (art.1, comma 1, L. n. 68/1999), che risultano disoccupate, la legge introduce la possibilità di iscriversi nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui si trova la loro residenza, previa cancellazione dall'elenco in cui erano precedente iscritti.

Art. 8

Il decreto in commento introduce nella banca dati delle politiche attive e passive (DL 76/2013) una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti datori di lavoro pubblici e privati obbligati ai sensi della Legge n. 68/1999 e i lavoratori interessati, al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli e migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi (modifica dell'art. 9, legge n. 68/1999).

Tra l'altro, si prevede che i datori di lavoro trasmettono alla Banca dati, secondo le modalità che saranno definite con apposito DM, i prospetti informativi e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati.

Art. 10

La norma apporta alcune modifiche alla disciplina in merito agli incentivi per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 (modifiche all'art. 13, legge n. 68/1999).

Sono previsti diversi incentivi a seconda del grado di invalidità:

- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione lorda mensile imponibile per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni

ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra.

Un ulteriore incentivo è, inoltre, previsto (nell'ammontare del 70% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 60 mesi), per le assunzioni delle persone con una disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %. Per questi lavoratori sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato e le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.

La disposizione indica le modalità di presentazione delle domande per la fruizione dell'incentivo, che è corrisposto da parte dell'Inps, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Il beneficio, finanziato con le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (nuovo comma 4, art. 13, legge n. 68/1999), è condizionato alla disponibilità delle relative risorse e viene riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si fa, poi, rinvio ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, per la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili che vengono trasferite all'Inps a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo. Il decreto ministeriale è aggiornato annualmente per tener conto delle somme che affluiscono al Fondo per effetto del versamento dei contributi esonerativi di cui al comma 3 bis, art. 5, legge n. 68/1999.

Art. 11

È prevista una modifica rispetto alle risorse destinate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (modifica dell'art. 14, legge n. 68/1999) che non sarà più alimentato dai contributi versati dai datori di lavoro per gli esoneri, d'ora in poi, versati al Fondo nazionale previsto dall'art. 13, legge n. 68/1999.

Il Fondo regionale, così come modificato, eroga contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire, laddove previsto, il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Art. 12 e 13

Il provvedimento, nel definire la soppressione dell'albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista (istituito dall'art. 2, legge 14 luglio 1957, n. 594) prevede l'inserimento dei nominativi dei lavoratori interessati nell'elenco tenuto dal servizio competente (nuovo comma 7, art. 6, legge n. 113/1985).